

## **SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DEI CONCORSI (C.U.Co.) E L'ORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SELETTIVE**

\* \* \*

L'anno duemila\_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,

TRA

La Provincia di Sondrio, codice fiscale 80002950147 e partita iva 00603930140 legalmente rappresentata dal \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede provinciale, corso XXV Aprile, 22 il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, ed in esecuzione della deliberazione del consiglio provinciale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;

E

L'ente \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ legalmente rappresentato da \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente in \_\_\_\_\_ il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, ed in esecuzione della deliberazione \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;

### **PREMESSO:**

- che l'art.17, comma 1, lett. c) della legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" prevede, tra i criteri ed i principi che devono ispirare il Governo nella redazione dei decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in corso di emanazione, la "gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali a livello provinciale";
- che il comma 88 dell'articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino degli enti di area vasta prevede che *"La Provincia può altresì, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di...omissis... organizzazione di concorsi e procedure selettive"*;
- che l'art. 30 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 consente agli enti locali, Comuni e Province di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che in particolare il 4° comma dell'articolo richiamato stabilisce che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- che l'art. 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**CONSIDERATO** che gli enti sottoscrittori della presente convenzione, in particolare gli Enti ricompresi nel territorio della provincia di Sondrio, ritengono maggiormente funzionale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali delegare alla Provincia di Sondrio l'espletamento della funzione di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

## **ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. La presente convenzione è finalizzata a disciplinare l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive mediante l'ufficio unico costituito presso la Provincia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 88, della legge n. 56/2014.
2. Ai fini della presente Convenzione:
  - per "Enti aderenti" si intendono i soggetti di cui all'art. 2, c. 1;
  - per "Ente promotore" si intende l'Ente aderente nel cui interesse è indetta la procedura (o, in caso di concorso unico, ciascun Ente che richiede posti a bando);
  - per "Ente non titolare" si intende l'Ente aderente diverso dall'Ente promotore che richiede lo scorrimento della graduatoria;
3. Con il presente atto l'Ente aderente delega alla Provincia di Sondrio, quale Ente capofila, l'esercizio delle funzioni di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive rientranti nell'ambito di applicazione della presente convenzione, in via esclusiva e secondo le modalità qui disciplinate.
4. Le funzioni e i servizi oggetto della presente convenzione consistono nella gestione dei rapporti con l'Ente aderente e nell'organizzazione e gestione delle procedure di concorso da parte della Provincia, dall'indizione fino all'approvazione della graduatoria, con rimessione degli atti all'Ente aderente per gli adempimenti di competenza e per la stipula del contratto individuale di lavoro.
5. Per l'intera durata della presente convenzione e per le procedure rientranti nel suo ambito di applicazione, l'Ente aderente non può indire o gestire autonomamente procedure concorsuali o selettive, né aderire a procedure analoghe gestite da altri soggetti, salvo quanto espressamente autorizzato ai sensi della presente convenzione.

In via eccezionale e per motivate esigenze organizzative o di urgenza non altrimenti fronteggiabili (ivi comprese ipotesi di comprovata incompatibilità con i tempi di attivazione della procedura da parte della Provincia), l'Ente aderente può procedere autonomamente all'indizione e/o gestione della procedura concorsuale rientrante nell'ambito della presente convenzione, previa autorizzazione della Provincia.

La richiesta è trasmessa dall'Ente aderente via PEC con congruo anticipo e deve indicare: profilo e posti da coprire, motivazione puntuale della deroga, cronoprogramma e dichiarazione di non interferenza con procedure già programmate.
6. La presente convenzione non si applica alle procedure finalizzate alle selezioni del personale indette ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL e alle assunzioni mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dai Centri per l'impiego (Area degli operatori).
7. Su specifica richiesta, potranno essere gestite anche procedure di selezione di personale con qualifica dirigenziale.
8. Alla Provincia è garantita autonomia organizzativa e gestionale nello svolgimento della procedura, nel rispetto degli indirizzi e delle determinazioni dell'Ente aderente in ordine a profilo/area, requisiti speciali, eventuali riserve/preferenze, numero posti, tipologia contrattuale e programmazione del fabbisogno, nonché nel rispetto della normativa vigente.
9. La gestione associata riguarda le procedure di concorso relative alle assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o parziale.

## **ART. 2 – SOGGETTI ADERENTI E FORME DI ADESIONE**

1. Possono aderire alla presente Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, i Comuni, le Unioni di Comuni, le Comunità montane nonché gli altri enti locali.
2. L'adesione è perfezionata mediante sottoscrizione del presente atto e comporta la delega in via esclusiva alla Provincia per l'organizzazione e gestione delle procedure concorsuali e selettive

rientranti nell'ambito di applicazione della presente Convenzione, secondo quanto previsto dall'art. 1.

3. Possono aderire anche enti locali non appartenenti al territorio provinciale, previa accettazione espressa della Provincia e nel rispetto della capacità organizzativa del servizio, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.
4. Possono essere ammesse, previa valutazione della Provincia, amministrazioni pubbliche diverse dagli enti locali mediante specifico accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune connesse all'organizzazione e gestione di procedure concorsuali e selettive.

L'accordo di cui al presente comma disciplina in particolare: perimetro delle attività, riparto di compiti e responsabilità, modalità operative, copertura dei costi/ristoro spese, tracciabilità, durata, tutela dati e riservatezza, nonché ogni ulteriore profilo necessario.

5. L'eventuale supporto a favore di società o enti di diritto privato partecipati o controllati, non riconducibili a pubbliche amministrazioni, è disciplinato da separati atti (convenzioni/contratti/protocolli) non costituenti adesione alla presente Convenzione, previa istruttoria sulla natura giuridica del soggetto e sul corretto inquadramento del rapporto, anche ai fini della normativa applicabile.

In ogni caso, l'ammissione/adesione è subordinata:

- a) alla compatibilità con la capacità organizzativa della Provincia e con la programmazione delle attività;
- b) alla previsione della integrale copertura dei costi a carico del soggetto richiedente/aderente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio provinciale, secondo quanto stabilito dalla presente Convenzione e dagli atti applicativi.

### **ART. 3 – ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA CENTRALE UNICA DEI CONCORSI (C.U.Co.)**

1. Le funzioni di Responsabile della Centrale unica dei concorsi sono svolte dal dirigente della Provincia cui è affidata la gestione delle risorse umane.
2. La dotazione dell'unità organizzativa, competente in materia di concorsi, è composta dai dipendenti del Servizio Risorse Umane della Provincia.
3. La Provincia cura la gestione della procedura di concorso applicando le proprie pertinenti disposizioni regolamentari e svolge le seguenti attività:
  - predispone il bando di concorso;
  - provvede all'indizione del bando di concorso ed alla pubblicazione in INPA [www.Inpa.gov.it](http://www.Inpa.gov.it);
  - nomina la commissione esaminatrice;
  - cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di concorso in tutte le sue fasi, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando ai fini dell'ammissione alla selezione;
  - provvede alla formazione della graduatoria del concorso, alla gestione della stessa e alla sua pubblicazione;
  - cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione esclusivamente e limitatamente alla sola procedura di concorso.
4. La fase di avvio della procedura concorsuale da parte della Provincia deve essere preceduta dalla dichiarazione dell'ente interessato di aver rispettato i requisiti richiesti dalla normativa vigente per poter procedere ad assunzioni.
5. Le procedure di selezione sono svolte con le modalità previste dal vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi della Provincia, nonché dalle disposizioni di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 e s.m.i., dalle disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del comparto "Funzioni Locali".

#### **ART. 4 – ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEGLI ENTI CONVENZIONATI**

1. Restano di esclusiva competenza degli Enti aderenti sia la fase che precede l'indizione della procedura (programmazione del fabbisogno, individuazione dell'area/categoria e del profilo professionale, definizione dei posti da coprire e delle relative condizioni), sia le fasi successive alla conclusione della procedura (adozione degli atti di assunzione, stipula del contratto individuale di lavoro, visita medica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ed ogni ulteriore adempimento presupposto o conseguente).
2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente convenzionato:
  - la programmazione dei fabbisogni assunzionali e l'attestazione della sussistenza dei presupposti e dei vincoli di legge per procedere alle assunzioni, nonché la disponibilità della copertura finanziaria;
  - l'individuazione dell'area/categoria e dei profili professionali da assumere, del numero dei posti, della tipologia contrattuale e dell'eventuale sede di assegnazione;
  - l'individuazione e applicazione delle riserve, preferenze e priorità previste dalla normativa vigente (es. L. 68/1999 e s.m.i.; D.Lgs. 66/2010 e s.m.i.; ulteriori disposizioni applicabili);
  - la comunicazione preventiva di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001 (anche tramite gli eventuali portali/strumenti regionali competenti, ove utilizzati);
  - l'esperimento degli eventuali istituti di mobilità, volontaria e/o obbligatoria, propedeutici all'indizione della procedura, nel rispetto della normativa vigente;
  - l'assunzione dei vincitori/idonei mediante adozione dei relativi atti e stipula del contratto individuale di lavoro, nonché gli adempimenti presupposti (acquisizioni documentali, verifiche, ecc.) e conseguenti (visita medica, comunicazioni obbligatorie, adempimenti assicurativi/INAIL e ogni altro adempimento previsto), e la comunicazione dell'avvenuta assunzione.
3. Gli Enti aderenti attestano alla struttura provinciale competente l'avvenuto rispetto degli adempimenti propedeutici di cui ai commi precedenti, trasmettendo la documentazione richiesta dalla Provincia, e individuano il referente per le comunicazioni e i rapporti connessi con la presente convenzione.
4. Le comunicazioni tra gli Enti avvengono in modalità telematica tramite PEC o altri strumenti informatici istituzionali indicati dalla Provincia.

#### **ART. 5 – UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI DA PARTE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI**

1. La graduatoria degli idonei potrà essere utilizzata dagli Enti convenzionati, compresi gli Enti nel cui interesse è stato indetto il concorso (per la copertura di ulteriori posti).
2. La priorità nell'utilizzo della graduatoria viene assegnata agli Enti aderenti alla Convenzione secondo l'ordine cronologico di richiesta, da presentare a mezzo PEC.
3. La rinuncia da parte degli idonei ad una proposta di assunzione proveniente da un Ente diverso da quelli per cui è stato indetto il concorso (Ente non titolare) non comporta la decadenza dalla graduatoria.

## **ART. 6 – ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO PER PIU' POSTI DI PARI O EQUIVALENTE PROFILO PROFESSIONALE E AREA**

1. È facoltà della Provincia provvedere ad esperire un unico concorso qualora riceva concomitanti richieste di pari o equivalente profilo professionale e area, provenienti da più Enti.
2. In tale eventualità il bando di concorso dovrà specificare, tra l'altro:
  - il numero dei posti messi a concorso da ogni singolo ente promotore;
  - le modalità di scelta della sede da parte dei vincitori, precisando che la rinuncia da parte dei vincitori comporta in ogni caso la decadenza dalla graduatoria; per quanto riguarda gli idonei la mancata accettazione della proposta di assunzione presso l'Ente convenzionato richiedente lo scorrimento della stessa non comporta la decadenza dalla posizione in graduatoria per eventuali successivi utilizzi per gli Enti aderenti;
  - la possibilità di utilizzo della graduatoria anche per assunzioni a tempo determinato e parziale.

## **ART. 7 – SPAZI, DOTAZIONI, ONERI E SPESE**

1. La Provincia provvede a mettere a disposizione le risorse umane e strumentali necessarie per le attività oggetto della presente convenzione. La tassa di concorso, determinata in euro 10,00 (dieci/00) per ciascun candidato, è riscossa dalla Provincia ed affluisce al bilancio provinciale.
2. Gli Enti aderenti corrispondono alla Provincia:
  - a) una quota unica forfettaria di euro 300,00, dovuta all'atto della sottoscrizione della presente convenzione e valida per l'intera durata della stessa. In caso di recesso anticipato la quota non è restituita. In caso di proroga/rinnovo per analogo periodo ai sensi dell'art. 8, è dovuto il versamento di una nuova quota forfettaria triennale;
  - b) una quota variabile pari a euro 250,00 per ogni posto messo a concorso per il quale la Provincia avvia la procedura su richiesta dell'Ente (o dell'Ente promotore nel concorso unico), da versare all'atto dell'indizione del concorso;
  - c) gli eventuali compensi e rimborsi spettanti ai componenti delle commissioni esaminatrici e ad eventuali esperti esterni, determinati secondo la normativa vigente e gli atti regolamentari applicabili;
  - d) il rimborso delle eventuali spese per lo svolgimento delle prove in modalità informatica e digitale (es. affidamento a società specializzata), salvo diversa determinazione della Provincia, nei limiti delle risorse disponibili;
  - e) le eventuali spese per il noleggio/utilizzo di spazi esterni e per i servizi accessori qualora non siano disponibili o idonei immobili provinciali o messi a disposizione dagli Enti aderenti, salvo diversa determinazione della Provincia, nei limiti delle risorse disponibili;
  - f) il rimborso di altre spese vive documentate strettamente connesse alla singola procedura;
  - g) un rimborso forfettario delle spese concorsuali e istruttorie pari a euro 250,00 per ogni unità di personale effettivamente assunta dall'Ente aderente tramite utilizzo di graduatoria, da versare all'atto dell'assunzione.
3. Le somme dovute alla Provincia per le spese di cui al comma 2, lett. c), d), e) ed f) sono quantificate e ripartite fra gli Enti aderenti in proporzione ai posti messi a concorso per ciascun Ente promotore

(salvo diversa pattuizione espressa nel bando/atto di indizione del concorso unico) e sono comunicate agli Enti richiedenti.

4. Qualora una procedura concorsuale si concluda senza formazione di graduatoria o con mancata copertura dei posti per rinuncia dei candidati utilmente collocati, la Provincia, su richiesta dell'Ente promotore, può procedere alla ripetizione della selezione senza applicare ulteriori quote variabili di cui al comma 2 lett. b); restano ferme le eventuali spese e gli oneri necessari per la riedizione, da quantificare e ripartire ai sensi del comma 3.
5. Il mancato o tardivo versamento di quanto dovuto costituisce per la C.U.Co. motivo fondante il rifiuto a svolgere successive procedure concorsuali fino al completo soddisfacimento di quanto dovuto.

#### **ART. 8 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula ed ha durata triennale, *prorogabile per analogo periodo mediante manifestazione di volontà scritta dell'Ente Aderente*.

#### **ART. 9 – RECESSO**

1. Ciascun Ente aderente può recedere dalla presente Convenzione con un preavviso scritto di almeno 30 giorni.
2. In caso di recesso:
  - la C.U.Co. completerà i procedimenti in corso già affidati;
  - la quota di adesione non verrà restituita.
3. La non ottemperanza di quanto disciplinato dalla presente Convenzione per più di tre volte nel corso del medesimo anno di convenzionamento può essere causa di recesso unilaterale da parte della Provincia.

#### **ART. 10 – ALTRE PROCEDURE: SELEZIONI UNICHE**

1. La Provincia si riserva la facoltà di attivare le procedure di selezione unica per la formazione di elenchi di idonei previste dall'art. 3-bis del D.L. n. 80/2021. Tali procedure saranno oggetto di un'apposita e distinta convenzione (o accordo), da stipularsi esclusivamente con gli Enti che hanno già aderito o che aderiranno alla presente convenzione.

#### **ART. 11 – CONTENZIOSO**

1. Gli enti aderenti alla presente convenzione sono meri beneficiari delle procedure indette ed espletate dalla Provincia e sono vincolati alle vicende anche giudiziarie del concorso, sicché, mentre gli effetti e i risultati di queste sono imputate agli enti, l'imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, ricade sulla Provincia, contraddittore necessario dello stesso, in quanto competente in via esclusiva all'indizione, regolazione e gestione del concorso e responsabile dello stesso.
2. La Provincia si costituisce nelle cause di che trattasi avvalendosi di apposito professionista esterno.
3. Le spese di giudizio, i compensi professionali e gli oneri accessori, in caso di soccombenza o compensazione, sono poste a carico del singolo Ente nel cui interesse è stata indetto e svolto il concorso, qualora la soccombenza sia imputabile all'Ente stesso. Resta ferma la diversa ripartizione nei casi in cui la soccombenza sia imputabile a condotte/atti della Provincia.

#### **ART. 12 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Le parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le controversie che dovessero insorgere tra i contraenti dall'esecuzione della presente convenzione. Qualora non si addivenisse ad una soluzione conciliativa delle controversie, la loro risoluzione è demandata all'organo giurisdizionale competente del Foro di Sondrio.

### **ART. 13 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

1. Le attività della C.U.Co. della Provincia sono svolte nel rispetto delle disposizioni della Legge 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dalla Provincia nell'ambito dell'individuata area di rischio.

### **ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento UE 679/2016, decreto legislativo n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e s.m.i.

### **ART. 15 - NORMA DI RINVIO/ESENZIONE BOLLO/DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Per quanto non qui previsto si fa rinvio alle norme degli enti locali ed in materia di concorsi pubblici e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente accordo si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico della presente convenzione.
3. Decorso un anno dalla stipula del presente atto, e comunque in caso di entrata in vigore di leggi che dovessero incidere sulle modalità di esercizio della funzione oggetto della presente convenzione, le parti possono incontrarsi per una verifica in ordine all'attuazione e per apportare alla convenzione le modifiche che si dovessero rendere necessarie.
4. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);

La presente convenzione a valere ad ogni effetto di legge viene stipulata mediante sottoscrizione con firma digitale.

per [*denominazione Ente*]

per la PROVINCIA DI SONDRIO

---

---